



COMUNE DI SCIOLZE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AVVISO PUBBLICO

per contributi a fondo perduto a favore
delle attività economiche commerciali e artigianali
operanti nel Comune di Sciolze

*ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 2020
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020)*

Visto il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 che è stato assegnato al Comune di Sciolze.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 29/11/2023 con cui sono stati fissati specifici criteri per l'erogazione dei contributi a fondo perduto per spese di gestione e/o di investimento sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel Comune di Sciolze per l'annualità 2022.

ARTICOLO 1 – CONTESTO E FINALITA' DELL'AVVISO

Il presente Avviso è volto a fornire una risposta alle piccole e microimprese al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID-19 che si sono determinate anche nell'annualità 2022 e di supportare le iniziative di investimento che sono state adottate dalle imprese in tale annualità, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente avviso è pari a **€ 20.216,00** a valere sulla quota del contributo riferita alla seconda annualità (2022) per il Comune di Sciolze di cui al DPCM sopra citato.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura

CAP. 10090 - Tel. 011 960 37 12 - Fax 011 960 35 45 - P.I. 02131660017

protocollo@pec.comunedisciolze.it info@comunedisciolze.it

- l’inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
 4. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d’aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari del presente avviso sono le piccole e microimprese - come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 - che:

- a. svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all’albo delle Imprese artigiane) attraverso un’unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Sciolze;
Non sono ammesse richieste da parte di imprese che hanno eletto la sede legale nel Comune di Sciolze, ma non hanno la sede operativa nel territorio comunale.
È ammessa una sola richiesta, nel caso in cui si tratti di unità operativa sita nel Comune di Sciolze riconducibile a più imprese.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l’attività risultante come “principale”, dall’iscrizione camerale.
- b. sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all’Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- c. non sono sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione ovvero che il legale rappresentante o soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di contributo, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d. sono in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Sciolze al 31/12/2022 ovvero qualora sia stato approvato un piano di rateizzazione dal Comune, essere in regola con il pagamento delle rate. È richiesta tale regolarità al 31/12/2022 sia per l’attività imprenditoriale sia per la persona fisica (titolare/rappresentante legale ed ogni socio).
- e. sono in regola con gli adempimenti previdenziali, contributivi ed assistenziali secondo la legislazione vigente, verificata alla data di erogazione del contributo eventualmente assegnato;
- f. non hanno alcun tipo di contenzioso con il Comune di Sciolze.
- g. nel caso di ditta individuale, il titolare non deve essere beneficiario di trattamento pensionistico.

Si riporta quanto specificato nella *faq* della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di Coesione “Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all’art. 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciali connesse all’attività agricola”.

Si precisa che, come indicato dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06/05/2003, si definisce:

- *piccola impresa*: un'impresa che occupa meno di 50 dipendenti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- *microimpresa*: un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

Come previsto dal citato D.P.C.M., ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) e b) l'aiuto verrà concesso per la realizzazione delle seguenti azioni di sostegno economico:

- a) per le spese di gestione;
- b) per le iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, nella forma di contributi in conto capitale ovvero di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Art. 6 – MODALITÀ E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Coerentemente a quanto sopra riportato, per le risorse assegnate con il D.P.C.M. 24 settembre 2020 al Comune di Sciolze per l'anno 2022, si provvede, con il presente bando, all'erogazione di:

- quota parte del contributo per le spese di gestione 2022 a favore delle imprese che abbiano riportato una riduzione di fatturato nell'anno 2022 rispetto al fatturato dell'anno 2019, a causa dell'emergenza Covid-19;
- quota parte del contributo per le spese per investimenti ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. b) del D.P.C.M. 24 settembre 2020 sostenute nell'anno 2022 in rapporto percentuale all'importo del fatturato dell'anno 2022.

L'importo del contributo assegnato ad ogni impresa beneficiaria è, quindi, determinato in base a un punteggio direttamente proporzionato:

- alla percentuale della perdita di fatturato nell'anno 2022 rispetto all'anno 2019;
- alla percentuale corrispondente all'importo delle spese di investimento in rapporto all'importo del fatturato 2022;

in base ai criteri di seguito fissati:

ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Perdita di fatturato nell'anno 2022 rispetto all'anno 2019 (criterio: %)	Max 50 punti
Dall'1 al 5%	5 punti
Dal 5,1 al 15%	10 punti
Dal 15,1% al 30%	20 punti
Dal 30,1% al 50%	30 punti
Oltre il 50%	50 punti

Importo delle spese di investimento sostenute nel 2022 in rapporto all'importo del fatturato 2022 (criterio: %):	Max 50 punti
Dall'1 al 5%	5 punti
Dal 5,1 al 15%	10 punti
Dal 15,1% al 30%	20 punti
Dal 30,1% al 50%	30 punti
Oltre il 50%	50 punti
	Tot. 100 punti

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno finanziate in proporzione al punteggio conseguito in base alle spese di gestione e/o di investimento sostenute nell'anno 2022, così come determinato in base ai criteri di valutazione sopra dettagliati.

L'importo disponibile (€ 20.216,00) sarà diviso per il punteggio complessivo conseguito da tutte le imprese partecipanti ammesse (A) in modo da attribuire al singolo punto un valore economico (B). Tale valore sarà moltiplicato per i punti ottenuti da ciascun partecipante (C) al fine di determinare per ognuno l'importo del contributo concedibile.

€ 20.216,00/A = B

B*C= contributo concedibile a ciascuna Impresa.

ARTICOLO 7 - SPESE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

Sono ammissibili, a titolo meramente esemplificato e non esaustivo, le spese di investimento per i seguenti interventi:

- Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, ecc.) perché non siano previsti altre agevolazioni fiscali (ad es. Superbonus 110%...)
- Installazione o ammodernamento di impianti;
- Arredi e strutture temporanee;
- Macchinari, attrezzi ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;
- Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni;
- Acquisto di hardware e software gestionali e/o realizzazione siti web, e-commerce ecc

Sono escluse a titolo meramente esemplificato e non esaustivo, le spese di seguito indicate:

- Le spese in auto-fatturazione/lavori in economia;
- Le spese per il leasing di impianti, arredi, macchinari, attrezzi e veicoli;
- I pagamenti effettuati tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario (come la consulenza fiscale e contabile ordinaria ed i servizi regolari);
- Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
- Le spese per personale dipendente

ARTICOLO 8 – CUMULO

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti di ammissibilità, secondo il format Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso.
2. La richiesta dovrà essere corredata dalla copia delle fatture (che dovranno essere comunque successive al 1° gennaio 2022 e antecedenti al 1° gennaio 2023) per le spese di investimento eventualmente sostenute e della relativa quietanza di pagamento, con le stesse modalità previste per la domanda di contributo.
3. L'istanza deve essere inviata, a pena di esclusione in uno dei seguenti modi:
 - a mezzo pec protocollo@pec.comunedisciolze.it;
 - consegna a mano presso gli Uffici Comunali previo appuntamento telefonico;

tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del 29/01/2024.

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno accettate.

La domanda e gli allegati, se inviati tramite posta elettronica certificata, dovranno essere redatti esclusivamente in formato “pdf” e dovranno essere sottoscritti con una delle seguenti modalità:

1) firma digitale del candidato, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;
2) firma autografa del candidato e scansione della documentazione (compresa la scansione di un documento di identità in corso di validità). Le domande inviate ad una casella di posta elettronica diversa da quella dell'Ente indicata, anche certificata, non verranno prese in considerazione. Non verranno inoltre prese in considerazione le domande pervenute da una casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzate alla posta elettronica certificata dell'Ente.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.
5. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
6. La domanda, redatta in conformità all'Allegato A, dovrà essere corredata da:
 - a. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - b. attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B).
 - c. copia delle fatture (che dovranno essere comunque successive al 1° gennaio 2022 e antecedenti al 1° gennaio 2023) per le spese di investimento eventualmente sostenute e della relativa quietanza di pagamento.
7. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
8. È ammibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 10 – RICEVIBILITÀ DELLE Istanze

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8 comma 2;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B).

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine congruo, non inferiore a 5 giorni, per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

ARTICOLO 11 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento, terminata la fase dell'istruttoria di cui all'articolo 9, consegna alla Commissione Giudicatrice le istanze per cui è stata accertata la regolarità formale, corredate dalla relativa documentazione.

2. La Commissione valuterà le domande ai sensi di quanto previsto dal DPCM 24 settembre 2020 e dal presente bando e stilerà gli elenchi delle domande:

- Ammissibili al contributo con i relativi importi concessi, in base a quanto previsto dal DPCM 24 settembre 2020 e dal presente bando;
 - Non ammissibili al contributo con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono state ammesse;
- che verranno trasmessi al responsabile del procedimento.

3. Il Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento approva l'elenco delle domande:

- c) ammissibili a contributo in base a quanto previsto dal DPCM 24 settembre 2020 e dal presente bando;
- d) non ammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono state ammesse;
- e) irricevibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili.

4. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: www.comune.sciolze.to.it;

5. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito

dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili e previa erogazione al Comune del contributo statale.

2. Il contributo è soggetto alla ritenuta fiscale del 4% ex art. 28, 2° c., del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 ed è concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti alle imprese e con le modalità ed i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Reg. C.E. n. 1407/2013);

ARTICOLO 13 – GESTIONE DELL’INTERVENTO

La gestione del presente intervento avverrà ad opera del Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Agresta, Responsabile del Servizio commercio del Comune di Sciolze.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il titolare del procedimento è il Comune di Sciolze. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Agresta – Segretario Comunale, quale Responsabile del Servizio Commercio del Comune di Sciolze;
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all’indirizzo mail: info@comunedisciolze.it oppure telefonando a 011/9603712 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00, dalle 14:00 alle 16:00, venerdì dalle 09.00 alle 12.00.

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso;
 - c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo di cui al successivo Articolo 16;
 - e) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;
 - f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

ARTICOLO 16 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell’Amministrazione competente.

ARTICOLO 17 - REVOCHÉ

1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
2. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell’atto di richiesta di restituzione dell’aiuto erogato.

ARTICOLO 18-TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR). Il titolare del trattamento è il Comune di Sciolze.

ARTICOLO 19 -DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi fase del procedimento, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. I soggetti richiedenti, qualora non fossero beneficiari del contributo, non hanno diritto al rimborso di alcuna spesa e/o onere sostenuto per partecipare alla procedura.

Il presente avviso ed i relativi allegati (Allegato A e Allegato B) sono pubblicati sul sito web del Comune di Sciolze www.comune.sciolze.to.it

ARTICOLO 20 –ALLEGATI

Si allegano al presente avviso:

Modello A: domanda di ammissione al contributo e autodichiarazioni

Modello B: attestazione dei requisiti di ammissibilità

Il Segretario Comunale
Responsabile servizio commercio
Dott.ssa Stefania Agresta